



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Struttura centralizzata per l'esame preliminare dei ricorsi civili
Sezione Tributaria

13038/09
ESENTE DA SECONDA GRADUONE
AL SENSO DELL'ART. 100
DEL D. L. 11 MARZO 1993
MATERIA TRIBUTARIA

composta dai Sigg.ri Magistrati:

- dott. Aurelio CAPPABIANCA presidente rel.
- dott. Paolo D'ALESSANDRO consigliere
- dott. Marcello IACOBELLIS consigliere
- dott. Antonino DI BLASI consigliere
- dott. Biagio VIRGILIO consigliere

R.G.N. 351/08

Cron. 13038


Rep.

ha pronunciato la seguente:

C.c. 23.4.2009

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

, elettivamente domiciliato in Roma,
via Monte Parioli n. 48, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Marini, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale del Lazio, sez. II, n. 176 del

24.11.2006.



Letta la relazione scritta redatta dal relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

udito, per il ricorrente, l'avv. Giuseppe Marini;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui
all'art. 380 bis, comma 3, c.p.c.;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore
generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso, in
adesione alla relazione, per l'accoglimento del ricorso

Premesso:

- che il contribuente - avvocato - presentò istanza
di rimborso dell'irap pagata per gli anni dal 1998 al
2002 e propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto
conseguentemente formatosi;

- che l'adita commissione provinciale accolse il
ricorso, rilevando che il contribuente svolgeva la
propria attività "senza un'apprezzabile struttura
organizzativa, considerati i sussidi strumentali a
disposizione";

- che, in esito all'appello dell'Ufficio, la
decisione di primo grado fu, tuttavia, riformata, dalla
commissione regionale, la cui decisione, nel suo nucleo
essenziale, risulta così testualmente motivata:
"esaminata attentamente la documentazione prodotta
dalla parte ricorrente questa commissione ha ritenuto



la sussistenza del presupposto impositivo stabilito dall'art. 2 d.lgs. 15.12.1997 n. 47, atteso che tali elementi reddituali non lasciano dubbi in ordine al convincimento che l'attività professionale del resistente in codesto grado di giudizio sia stata svolta abitualmente, professionalmente, con autonoma organizzazione per cui in modo rilevante ai fini della produzione di un reddito diverso da quello di cui all'art. 49 del t.u.i.r. e rientrante tra quelli di cui all'art. 51 dello stesso t.u.. e cioè nel campo del reddito di impresa e, conclusivamente, nel campo dell'imposizione IRAP. Non è pensabile che si possa prescindere da una organizzazione non solo non minima ma anche quanto meno ben strutturata per essere in grado di produrre i redditi indicati nei modelli unici presentati dal ricorrente, odierno appellato";

rilevato:

- che, avverso la decisione di appello, il contribuente ha proposto ricorso in cassazione, deducendo: a) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., posto che l'appello dell'Ufficio tendeva ad affermare l'assoggettabilità ad irap dell'attività professione tout court ed indipendentemente dalla ricorrenza del requisito dell'autonoma organizzazione; violazione degli artt. 2



e 3 d.lgs. 446/1997 nonché insufficiente e

contraddittoria motivazione;

- che l'Agenzia delle entrate non si è costituita;

osservato:

- che, coinvolgendo l'appello dell'Agenzia il tema dei presupposti per l'imposizione irap e del relativo accertamento, la decisione impugnata non è incorsa in ultrapetizione e conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.;

osservato inoltre:

- che, in tema di irap, questa Corte ha puntualizzato: che, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l'attività di lavoro autonomo, diversa dall'esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell'irap soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni



strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività autoorganizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui; che è onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo" (cfr. Cass. 3680/07, 3678/07, 3676/07, 3672/07);

considerato:

- che, fermo tale principio, la sentenza impugnata appare del tutto inadeguatamente motivata, posto che sembra affermare l'assoggettamento del professionista all'imposta contestata solo ed esclusivamente in funzione dell'entità del reddito prodotto, che costituisce elemento, di per sé, non decisivo;

ritenuto:

- che - alla luce degli indicati rilievi - il ricorso del contribuente, infondato, quanto al primo motivo, risulta manifestamente fondato in relazione agli altri congiuntamente valutati, sicché, con riguardo a questi, va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

- che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, in relazione, con rinvio della controversia, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad



altra sezione della Commissione tributaria regionale
del Lazio.

P. Q. M.

la Corte: rigetta il primo motivo di ricorso ed
accoglie gli altri; cassa, in relazione, la sentenza
impugnata e rinvia la causa, anche per la
regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad
altra sezione della Commissione tributaria regionale
del Lazio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23
aprile 2009.



Il presidente

IL CANCELLIERE GI
Arnaldo Casano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

15 GIU. 2009

IL CANCELLIERE GI

Arnaldo Casano

Stampa illeggibile